

Prova d'idoneità per il rilascio della Licenza di Agente di Calciatori - sessione di esame del 29 settembre 2011. Commissione Agenti di Calciatori F.I.G.C. - domande poste alla prova d'idoneità per il rilascio della Licenza di Agente di Calciatori nella sessione di esame del 29 settembre 2011 in Roma.

Le domande sono state elaborate nel numero di 5 dalla Commissione Agenti di Calciatori F.I.G.C. e nel numero di 15 dalla F.I.F.A.

Ad ogni candidato è sottoposta una scheda con il complessivo numero di 20 domande con le relative risposte multiple ed un modulo a lettura ottica ove deve essere annerita la losanga corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Sia le domande che le risposte sono le medesime per ogni singolo candidato con l'unica differenza che l'ordine è diverso. Il numero minimo di punti per superare l'esame è di 14. La risposta esatta è quella scritta in *Corsivo grassetto*

Domande F.I.G.C.

Domanda n. 1

Ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e le Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), il contratto di prestazione sportiva a titolo oneroso tra calciatore e società si stabilisce mediante sottoscrizione di contratto in forma scritta secondo il modello tipo predisposto dalla Lega competente; detto contratto:

- A) *deve esser depositato presso la Lega competente anche ai fini del tesseramento e approvato mediante concessione del visto di esecutività;*
- B) deve esser depositato presso la Lega competente ai fini del tesseramento;
- C) deve esser sottoscritto anche dal Presidente della Lega competente e depositato presso la medesima Lega ai fini del tesseramento;

Domanda n. 2

Ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento FIGC 2010 per Agenti di Calciatori, l'agente Tizio che, su richiesta della società Alfa, contatti il calciatore, proprio assistito, Mevio per tentare di concordare l'alterazione del risultato di una gara:

- A) *risponde della violazione degli artt. 26 del Regolamento FIGC 2010 per Agenti di Calciatori in connessione con l'art. 7 CGS e può subire un procedimento disciplinare avanti la competente Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC;*
- B) risponde della violazione degli artt. 26 del Regolamento FIGC 2010 per Agenti di Calciatori in connessione con l'7 CGS e può subire un procedimento disciplinare avanti la competente Commissione Agenti presso la FIGC;
- C) non essendo tesserato FIGC, non può subire alcun procedimento disciplinare;

Domanda n. 3

Ai sensi delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), un accordo tra le società Alfa e Beta per il diritto di partecipazione del calciatore Mevio, che ha stipulato con Alfa contratto di prestazione sportiva della durata della sola stagione sportiva 2011/2012, é.

- a) *inefficace;*
- b) valido ma non rinnovabile in presenza di rinnovo contrattuale;
- c) valido ma non cedibile a terza società ex art. 102bis, comma 9, NOIF;

Domanda n. 4

L'Agente Tizio riceve, nel gennaio 2010, mandato ad assistere la società Alfa per favorire il tesseramento del calciatore Mevio e concludere il contratto di prestazione sportiva; il tesseramento avviene il 10 gennaio 2010 per il tramite di deposito di contratto di prestazione sportiva avente durata per due stagioni sportive e termine al 30 giugno 2011; la società Alfa corrisponde all'agente il compenso pattuito e qualsiasi rapporto contrattuale tra agente e società Alfa si interrompe al gennaio 2010; il 15 marzo 2011 il calciatore Mevio si rivolge all'agente Tizio e gli comunica che intende conferirgli incarico di curare i propri interessi, in vista della necessità di stipula di nuovo rapporto contrattuale. L'agente Mevio, ai sensi del Regolamento FIGC 2010 per Agenti di Calciatori,

- A) *può ricevere l'incarico;*
- B) può ricevere l'incarico, ma non può trattare con la società Alfa il rinnovo del contratto per conflitto di interessi;
- C) non può ricevere l'incarico;

Domanda n. 5

L'agente Mevio può trasferire i diritti economici derivanti dagli incarichi professionali alla società Gamma, avente oggetto sociale l'attività di promozione e cura degli interessi dei calciatori, e costituita dai tre soci Tizio, Mevio e Caio. Tizio, Caio e Mevio sono tutti agenti in possesso di Licenza. Il rappresentante legale è Mevio e la società non ha dipendenti. La cessione è valida se, quale ulteriore requisito tra gli altri richiesti:

- A) *vi sia autorizzazione espressa del calciatore all'atto di conferimento dell'incarico;*

- B) nessuno dei tre agenti sia in rapporto di coniugio, parentela o affinità sino al secondo grado con soggetti che siano soci o abbiano rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con società di calcio italiane o estere;
- C) vi sia autorizzazione espressa della Commissione Agenti della FIGC.

Domande F.I.F.A.

A prescindere dalle date menzionate nei seguenti casi, ai fini della prova d'esame, vigono l'edizione 2011 dello Statuto FIFA e l'edizione 2010 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, nonché l'edizione 2008 sia delle Norme a disciplina delle Procedure della Commissione sullo status dei calciatori e la Camera di risoluzione delle controversie sia del Regolamento degli agenti di calciatori FIFA.

Caso 1:

Il calciatore italiano Tony Sciortito, nato il 1 agosto 1988, è stato tesserato e formato dal club italiano FC Limoncello, club di categoria 3, dal 1 gennaio 2000. In data 1 gennaio 2002, il calciatore ha firmato un accordo di addestramento biennale con la FC Limoncello, in virtù del quale il club si è fatto carico di tutte le spese sostenute per l'intera attività calcistica del calciatore, unitamente ad un ulteriore importo mensile pari a Euro 50,00. Durante il succitato biennio, Tony è rimasto tesserato come calciatore dilettante. In data 1 gennaio 2004, Tony ha sottoscritto un contratto da professionista con la FC Limoncello, valido fino al 31 dicembre 2007, ed è stato quindi tesserato per la prima volta come professionista. In data 1 gennaio 2008 Tony è stato quindi definitivamente trasferito al club giapponese FC Moonfish, club di categoria 2, con il quale ha sottoscritto un contratto di lavoro triennale. Il calciatore è stato tesserato dal club giapponese nella stessa data. In data 1 luglio 2008, Tony è stato ceduto in prestito di nuovo alla FC Limoncello fino al 31 dicembre 2008. Dopo tale data, il calciatore è ritornato al club FC Moonfish per il quale ha giocato ed è stato tesserato per l'intero anno 2009. In data 1 gennaio 2010 Tony è stato definitivamente trasferito al club brasiliano di categoria 1 FC Azul. Per quanto attiene ai termini economici di quest'ultimo trasferimento, il contratto di trasferimento stipulato tra i club FC Moonfish e FC Azul prevedeva un'indennità di trasferimento pari a Euro 148.000,00 da corrispondersi da parte del FC Azul al club FC Moonfish. Inoltre il contratto conteneva una clausola secondo la quale l'indennità di trasferimento pari a Euro 148.000,00 non includeva eventuali ulteriori diritti all'indennità di formazione.

Nota: la stagione calcistica in Italia inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. In Giappone la stagione calcistica va da gennaio a dicembre di ciascun anno.

Domanda n° 1

Qual è l'ammontare dell'indennità di formazione che il club FC Limoncello ha diritto a ricevere dal club FC Moonfish per la formazione di Tony?

- a) USD 320.000,00
- b) USD 300.000,00
- c) **USD 148.000,00**

Domanda n° 2

Quale indennità economica il club FC Limoncello deve ricevere dal club FC Azul come contributo di solidarietà per la formazione di Tony?

- a) EURO 0
- b) EURO 4.070,00
- c) **EURO 4.440,00**

Domanda n° 3

Quale indennità di formazione il club FC Moonfish ha diritto di ricevere dal club FC Azul in relazione al trasferimento di Tony oltre all'indennità di trasferimento concordata contrattualmente?

- a) USD 0
- b) **USD 75.000,00**
- c) USD 90.000,00

Caso 2

Nell'aprile 2007 il calciatore del Camerun Philippe, nato il 1 marzo 1990 a Yaounde (Camerun) avente genitori nati in Gabon e i nonni nati in Kenia e che non ha mai giocato per rappresentative giovanili di alcuna Federazione, è stato convocato per la prima volta a disputare una partita amichevole internazionale con la squadra nazionale A del Camerun contro la nazionale A della Nigeria. Fino a quel momento, Philippe non era mai stato convocato per disputare partite in nessuna delle nazionali del Camerun. In data 1 settembre 2007 Philippe si è trasferito permanentemente in Kenia, dove era nato suo zio, che possiede soltanto la nazionalità keniana. In data 1 Agosto 2010 Philippe ha sposato una donna keniana e un anno dopo, ovvero in data 1 agosto 2011, ha ottenuto la nazionalità permanente del Kenia (si parta dal presupposto che i fatti succitati siano corretti).

Domanda n° 4

Quale dei seguenti enunciati è corretto?

- a) Philippe non è ancora idoneo a giocare per la nazionale A del Kenia in quanto non ha vissuto in maniera continuativa sul territorio della relativa Federazione per un periodo di almeno 5 anni dopo il compimento dei 18 anni.
- b) *Philippe è immediatamente idoneo a giocare per la nazionale A del Kenia.*
- c) Philippe non sarà mai idoneo a giocare per la nazionale A del Kenia in quanto ha già disputato una partita internazionale con la nazionale A del Camerun.

Domanda n° 5

Partendo dal presupposto che tutti gli altri fatti menzionati nel caso rimangano gli stessi ad eccezione del fatto che Philippe non ha mai disputato una partita con nessuna delle squadre nazionali del Camerun, quale dei seguenti enunciati è corretto?

- a) Philippe non è ancora idoneo a giocare per la squadra nazionale A del Kenia in quanto non ha vissuto in maniera continuativa sul territorio della relativa Federazione per un periodo di almeno 5 anni dopo il compimento dei 18 anni.
- b) Philippe sarà idoneo a disputare una partita per la nazionale A del Kenia soltanto quando riceverà specifica autorizzazione dalla FIFA.
- c) *Philippe è immediatamente idoneo a giocare per la nazionale A del Kenia.*

Domanda n° 6

Partendo dal presupposto che Philippe abbia la doppia nazionalità camerunense/keniota per nascita ed abbia anche disputato una partita ufficiale di qualificazione per la coppa del mondo FIFA 2014 in Brasile, giocando per la nazionale A del Camerun, sarebbe idoneo a giocare per la nazionale A del Kenia in occasione della coppa del mondo FIFA 2014 in Brasile? (tutti gli altri fatti menzionati sul caso restano invariati)

- a) Philippe sarà idoneo a giocare per la nazionale A del Kenia e potrà disputare le partite per la coppa del mondo FIFA 2014 in Brasile per la sua nuova Federazione, qualora presenti una richiesta di cambio di Federazione alla FIFA.
- b) *Philippe non potrà disputare, in nessun caso, partite con la nazionale A del Kenia in occasione della coppa del mondo FIFA 2014 in Brasile.*
- c) Philippe sarà idoneo a giocare per la nazionale A del Kenia qualora richieda un cambio di Federazione alla Fifa. Tuttavia non gli sarà consentito di disputare partite in occasione della coppa del mondo FIFA 2014 in Brasile.

Caso 3

In data 1 luglio 2010 il cittadino delle Isole Fiji, Vatu, agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione Calcio australiana, ha sottoscritto un mandato di rappresentanza con il club di Tahiti F.C. Tepapa. L'art. 3 del suddetto mandato sanciva quanto segue: " per i servizi resi in relazione al trasferimento del calciatore delle Isole Fiji, Jone Kewal l'agente di calciatori Vatu riceverà dal Club F.C. Tepapa una commissione pari al 3% del totale dell'indennità di trasferimento corrisposta dal Club F.C. Tepapa al Club di provenienza del calciatore. L'accordo resterà valido fino a che il calciatore sottoscriverà il contratto con il Club F.C. Tepapa". In data 15 luglio 2010, il Club F.C. Tepapa scrisse a Vatu quanto segue: "il trasferimento di Jone Kewal si è concluso con successo grazie alla tua assistenza. Il contratto di lavoro del calciatore è stato sottoscritto in data odierna". In data 1 ottobre del 2010, Vatu ha inoltrato un reclamo alla FIFA contro il Club F.C. Tepapa, affermando che quest'ultimo non aveva corrisposto la commissione concordata nel mandato.

Domanda n° 7

Alla luce di quanto sopra, quale dei seguenti enunciati è corretto?

- a) Il pagamento della commissione concordata tra le parti ai sensi del mandato non contravviene al Regolamento degli agenti di calciatori.
- b) Il pagamento della commissione, eventualmente dovuta dal Club F.C. Tepapa a Vatu, avrebbe dovuto essere calcolata sulla base del corrispettivo annuo lordo del calciatore e non come percentuale dell'indennità di trasferimento.
- c) *Le parti che hanno sottoscritto il mandato avrebbero dovuto concordare il pagamento di una somma forfettaria che il Club F.C. Tepapa avrebbe dovuto corrispondere a Vatu quale compenso per i servizi resi da quest'ultimo.*

Domanda n° 8

Nel giugno 2011 Vatu, avendo saputo che il contratto di lavoro di Jone Kewal con il Club F.C. Tepapa era appena scaduto, contattò il calciatore proponendogli di rappresentarlo. Jone Kewal accettò l'offerta ed il 15 giugno 2011 stipulò un mandato biennale in esclusiva con Vatu, contenente gli stessi termini e condizioni sanciti nel " mandato standard" previsto dal Regolamento FIFA degli agenti di calciatori. Tale mandato sanciva che Jone Kewal avrebbe dovuto corrispondere a Vatu una commissione pari al 10% del suo corrispettivo annuo lordo, nel caso in cui Vatu fosse riuscito

a procurare un contratto di lavoro a Kewal con qualsiasi club. Due settimane dopo la stipula del mandato, Jone Kewal venne contattato direttamente dal Club F.C. Pote, club della Nuova Caledonia in cerca di nuovi talenti. Jone Kewal, senza l'intervento né l'assistenza di Vatu né di qualsiasi altro agente di calciatori, decise di sottoscrivere un contratto di lavoro con il Club F.C. Pote valido per una stagione, per un totale annuo lordo di 120.000,00 Euro. Avendo letto sul giornale la notizia relativa al trasferimento di Kewal al club della Nuova Caledonia, Vatu inoltrò un reclamo contro il calciatore alla FIFA, in data 1 agosto 2011, richiedendo da quest'ultimo il pagamento della sua commissione pari al 10% dei 120.000,00 Euro.

Alla luce di quanto sopra, quale dei seguenti enunciati è corretto?

- a) Vatu, che rappresentava sia il Club F.C. Tepapa sia Jone Kewal, ha chiaramente violato i disposti contenuti nel Regolamento FIFA degli agenti di calciatori in materia di doppio mandato e, quindi, la FIFA è tenuta ad avviare un procedimento disciplinare.
- b) La FIFA informerà Vatu in merito al fatto che non può intervenire sulla questione in quanto la controversia è da ritenersi una questione di ordine interno e dovrà quindi essere definita dagli organi competenti delle isole Fiji.
- c) *Date le circostanze, Jone Kewal aveva il diritto di stipulare un contratto di lavoro con il Club F.C. Pote autonomamente senza l'obbligo di versare a Vatu alcun compenso.*

Domanda n° 9

In data 1 settembre 2011, il calciatore, dopo aver giocato per il Club F.C. Pote per un mese soltanto, viene contattato da un altro club della Nuova Caledonia, lo Sporting Bourake che gli offriva un compenso migliore. Non completamente soddisfatto dell'atmosfera esistente nel Club F.C. Pote, Jone Kewal decide, quindi, di sottoscrivere, in data 5 settembre 2011, un nuovo contratto di lavoro con lo Sporting Bourake. Successivamente il Club F.C. Pote viene consigliato dal proprio rappresentante legale a presentare un reclamo congiunto alla FIFA contro il calciatore, per violazione del contratto e contro lo Sporting Bourake, per istigazione.

Quali dei seguenti enunciati è corretto?

- a) La FIFA esaminerà il reclamo presentato dal Club F.C. Pote solo quando quest'ultimo avrà corrisposto alla FIFA i costi dovuti.
- b) Prima di esaminare il caso, la FIFA dovrà richiedere a tutte le parti coinvolte nel procedimento eguale pagamento anticipato dei costi del reclamo calcolati sulla base del valore della controversia.
- c) *Il pagamento anticipato dei costi del reclamo non è applicabile al caso in questione*

Caso 4

In data 10 giugno 2010, Jimmy Irakoze, un agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione calcio etiope, incontrò il calciatore norvegese Jan Kierkegaard in occasione di un torneo di calcio in Norvegia. Jan, il cui contratto con il club norvegese A.S. Oslarg sarebbe scaduto alla fine del mese, accettò di firmare un mandato in esclusiva di 10 mesi con Jimmy, in data 11 giugno 2010. Il mandato stipulato tra le parti stabiliva che Jan avrebbe corrisposto a Jimmy una commissione forfettaria pari al 10% del corrispettivo annuo lordo. Tale somma sarebbe stata versata all'inizio di qualsiasi contratto di lavoro che Jimmy avrebbe negoziato per conto del calciatore.

In data 12 giugno 2010 Jimmy avviò una trattativa, per conto di Jan, con il club turco Ararat Kulubu. In data 1 luglio 2010 Jan e il club Ararat Kulubu sottoscrissero un contratto di lavoro annuale, secondo il quale Jan aveva diritto a ricevere un corrispettivo totale pari a 75.000,00 Euro, pagabili in 12 rate mensili, all'inizio di ciascun mese, più una commissione pari a 25.000,00 Euro alla firma del contratto. Inoltre Jan aveva diritto a ricevere la somma di 15.000,00 Euro nel caso in cui il club Ararat Kulubu non fosse retrocesso alla fine della stagione sportiva 2010/2011. Infine il contratto dava diritto a Jan ad una casa ammobiliata (costo annuale del canone di affitto pari a 20.000,00 Euro).

Domanda n° 10

Considerando che il mandato sottoscritto tra Jimmy e Jan ha una validità di 10 mesi e supponendo che Jan resti presso il club Ararat Kulubu fino alla data di cessazione del contratto di lavoro, quale è l'ammontare totale della commissione che Jimmy, di norma, ha diritto di ricevere in relazione al contratto di lavoro negoziato per conto di Jan con il club turco?

- a) Euro 11.500,00
- b) **Euro 10.000,00**
- c) Euro 7.500,00

Domanda n° 11

Supponiamo che il 10 luglio 2010 Jan raggiunga un accordo con il club Ararat Kulubu in virtù del quale quest'ultimo verserà la commissione a Jimmy per conto del calciatore. Dopo aver sancito tale accordo per iscritto Jan chiama Jimmy per informarlo che il club ha deciso di corrispondergli la sua commissione.

In merito alla conferma data dal club secondo cui il club medesimo verserà a Jimmy la commissione dovuta per conto di Jan, quale dei seguenti enunciati è corretto?

- a) il pagamento in questione viola i disposti sanciti nel Regolamento FIFA degli agenti di calciatori in materia di doppio mandato, i quali definiscono espressamente che il pagamento deve essere effettuato esclusivamente dal committente, ovvero da Jan come sancito nel mandato stipulato in data 11 giugno 2010.
- b) Il pagamento in questione viola i disposti sanciti nel Regolamento FIFA degli agenti di calciatori in materia di doppio mandato, in quanto Jan è tenuto a fornire il proprio consenso scritto affinché il club paghi Jimmy per suo conto, prima della stipula del suo contratto di lavoro:
- c) ***Il pagamento in questione non viola i disposti sanciti nel Regolamento FIFA degli agenti di calciatori in materia di doppio mandato in quanto Jan ha debitamente fornito il proprio consenso scritto affinché il club paghi Jimmy per suo conto.***

Domanda n° 12

In data 1 aprile 2011, mentre era ancora sotto contratto con il club Ararat Kulubu, Jan viene contattato da Robert Redlouange, un osservatore che non è né agente di calciatori in possesso di licenza né un avvocato autorizzato né un parente del calciatore. Robert Redlouange gli chiede di sottoscrivere un mandato biennale.

Alla luce di quanto sopra, e supponendo che Jan firmi il contratto con Robert in data 1 aprile 2011, quale delle seguenti sanzioni non può essere comminata a Jan in conformità al Codice Disciplinare FIFA?

- a) Una inibizione a disputare partite e una censura o un richiamo.
- b) ***Un'ammenda pari CHF 2.500***
- c) Interdizione da qualsiasi attività calcistica

Caso 5

Il 31 luglio del 2008 il calciatore egiziano Ali Nile ha sottoscritto un contratto di lavoro annuale con il club del Bangladesh F.C. Delta, in virtù del quale detto club doveva corrispondere un salario mensile di 5.000 USD da versare alla fine di ciascun mese, unitamente ad una commissione di stipula di 10.000 USD da pagare il giorno della firma del contratto. Inoltre il contratto di lavoro prevedeva che eventuali controversie tra le parti avrebbero dovuto essere sottoposte alla Camera Nazionale di Risoluzione delle Controversie del Bangladesh, costituita da due rappresentanti dei calciatori e da quattro rappresentanti di club.

Durante la prima metà della stagione 2008/2009 il calciatore è stato schierato in campo soltanto in una delle 18 partite ufficiali di campionato, restando in panchina in occasione di tutte le altre partite. Il 5 gennaio 2009 il calciatore, scontento di non aver giocato con regolarità per il club F.C. Delta, viene contattato da Roy Vanabe, agente di calciatori in possesso di licenza rilasciata dalla Federazione Calcio Saint Vincent e Grenadines, che lo convince a sottoscrivere un contratto di lavoro con il club dello Sri Lanka, lo Sporting Sri. Successivamente il calciatore lascia il Bangladesh senza informare il club F.C. Delta, firmando un contratto di lavoro triennale con il club Sporting Sri il 10 gennaio 2009 a Colombo (Sri Lanka). Ai sensi del contratto con il club Sporting Sri il calciatore aveva diritto a percepire una commissione di 50.000 USD all'atto della stipula.

Poco tempo dopo che il calciatore aveva lasciato il club F.C. Delta, il club del Bangladesh inoltrò reclamo alla FIFA nei confronti del calciatore sostenendo che Ali Nile aveva rescisso il contratto senza giusta causa.

Nota: ai fini del presente caso si presuppone che la stagione calcistica in Bangladesh vada dalla data del 1 agosto al 31 luglio dell'anno successivo e che nel corso del campionato venga disputato un totale di 36 partite.

Domanda n° 13

Alla luce di quanto sopra quale dei seguenti enunciati è corretto?

- a) ***L'agente di calciatori Roy Vanabe è passibile di sanzioni.***
- b) In nessun caso è possibile comminare delle sanzioni sportive nei confronti del calciatore in quanto il contratto di lavoro con il club F.C. Delta è stato sottoscritto soltanto per la durata di un anno.
- c) In nessun caso il nuovo club del calciatore può essere ritenuto responsabile, in solido con il calciatore, per il pagamento dell'indennità prevista per la violazione del contratto.

Si suppone che nella sua risposta alle accuse del club il calciatore abbia chiesto alla Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA di respingere il reclamo, sostenendo che aveva rescisso legittimamente il proprio rapporto di lavoro con il club F.C. Delta per motivi di giusta causa sportiva.

Domanda n° 14

Alla luce di quanto sopra quale dei seguenti enunciati non è corretto?

- a) Anche qualora vi fosse stata la giusta causa sportiva (presunzione) per l'anticipata rescissione del contratto di lavoro, l'indennità doveva comunque essere corrisposta al club di provenienza.
- b) ***Il contratto di lavoro poteva essere rescisso dal calciatore in virtù delle circostanze di cui sopra, per giusta causa sportiva, in quanto il calciatore ha disputato meno del 10% delle partite ufficiali di campionato nel club F.C. Delta nella stagione sportiva 2008/2009.***
- c) Anche qualora vi fosse stata la giusta causa sportiva (presunzione) per l'anticipata rescissione del contratto di lavoro, il calciatore non avrebbe potuto invocarla in quel momento della stagione.

Il 13 gennaio 2011 il calciatore Ali Nile inoltrò reclamo alla FIFA in relazione al contratto di lavoro stipulato con il club F.C. Delta. A tale proposito il calciatore affermava che il club non gli aveva mai corrisposto la commissione di stipula, pari a 50.000 USD richiedendone il pagamento al club. Nella risposta al reclamo il club F.C. Delta contestava la competenza della FIFA per il reclamo presentato dal calciatore.

Domanda n° 15

Quali dei seguenti enunciati è corretto?

- a) La FIFA non è comunque competente ad esaminare il reclamo presentato dal calciatore nei confronti del club in virtù del foro competente stabilito nel contratto di lavoro.
- b) *La FIFA non è tenuta ad esaminare il reclamo del calciatore in quanto è trascorso troppo tempo dall'evento che ha dato origine alla controversia.***
- c) La FIFA non potrà esaminare il reclamo del calciatore fino a quando quest'ultimo non avrà versato le spese procedurali.